



# CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Chieti, 09 Marzo 2018

Spettabili

IMPRESE e CONSULENTI

L L. S S.

Oggetto: ritenuta fiscale sul contributo  
Cassa Edile - ex. Art. 37.

Si fa riferimento alla comunicazione inoltrata dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili in data 11 febbraio 1999 per informare che, a seguito di ulteriori interventi espliciti, il Ministero delle Finanze ha dato, per vie brevi, ulteriori chiarimenti rispetto a quelli della riunione del 23 dicembre 1998.

L'aspetto principale degli approfondimenti del Ministero riguarda il contributo di cui all'ex art. 37 del C.C.N.L..

Il Ministero delle finanze ha precisato che è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo suddetto di competenza del lavoratore (1/6) nonché, per la parte a carico del datore di lavoro (5/6), esclusivamente la quota della contribuzione destinata alle prestazioni per malattia ed infortunio e alla gestione della Cassa Edile.

In sostanza le imprese dal **1° gennaio 2018** all'imponibile fiscale costituito dalle retribuzioni del lavoratore (dalla quale, come già detto, non può essere detratto il sesto del contributo Cassa Edile) dovranno per il calcolo delle ritenute, aggiungere esclusivamente l'importo della parte del contributo ex art. 37 utilizzata per assistenze sociali sanitarie e non sanitarie.

Ai fini degli adempimenti delle imprese per le ritenute 2017 e provvisoriamente per l'anno 2018, **la Cassa Edile di Chieti ha calcolato la percentuale nella misura dello 0,53 di cui:**

**quota a carico impresa 0,44% (5/6)**

**quota a carico del lavoratore 0,09% (1/6)** Restando a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

IL DIRETTORE  
(Avv. Massimo De Liberato)